Rassegna del 03/07/2026

VARIE

Sole 24 Ore	Tasse dovute in Italia per un dipendente Banca d'Italia in Francia	*Strafile Marco*	1

Il Sole 24 ORE

03-LUG-2026
Pagina 32
Foglio 1

Tasse dovute in Italia per un dipendente Banca d'Italia in Francia

Lavoro e fisco

Dirimente il fatto che il datore è un istituto di diritto pubblico

Marco Strafile

I redditi di lavoro dipendente erogati dalla Banca d'Italia a un lavoratore fiscalmente residente in Francia, devono essere tassati in via esclusiva in Italia, in base all'articolo 19, paragrafo 1 del Trattato contro le doppie imposizioni siglato dai due Paesi. Questa la conclusione a cui giunge l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 132/2026.

Nell'istanza il lavoratore dichiara di aver trasferito la propria residenza, anche fiscale, in un comune francese di confine con l'Italia e che nello stesso anno è stato assegnato a una sede della Banca d'Italia situata in una regione italiana confinante con il Paese transalpino. L'attività lavorativa viene resa in modalità ibrida, svolta per due giorni presso la sede italiana e per i restanti giorni della settimana in collegamento da remoto dalla Francia.

Le particolari circostanze riguardanti la natura pubblica del datore di lavoro italiano, e la collocazione in zone di confine della sede di lavoro e del comune di residenza del lavoratore, rendono incerta la norma convenzionale applicabile, potendosi richiamare l'articolo 15, paragrafo 4 del Trattato, che attribuisce potestà impositiva esclusiva al Paese in cui risiede il dipendente nell'ipotesi di lavoratori transfrontalieri (la Francia nel caso specifico), o l'articolo 19, paragrafo 1 lettera a) che, nel caso di remunerazioni erogate da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale, in corrispettivo di servizi resi a detti enti, prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese della fonte (Italia).

L'Agenzia propende per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, che si pone come eccezione alle previsioni dell'articolo 15 della convenzione. Nel percorso argomentativo, l'amministrazione finanziaria evidenzia che, affinchè si possa applicare il paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 19, è necessario che «la Banca d'Italia venga considerata come un ente pubblico rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 19, paragrafo 1».

Concentrandosi su tale ultimo aspetto l'Agenzia rileva come il significato delle nozioni di «Stato», di «una sua suddivisione politica o amministrativa» o di «un suo ente locale» debba essere esteso a tutti gli enti di diritto pubblico, fermo restando che, secondo il paragrafo 3 dell'articolo 19, l'applicazione del paragrafo 1 (redditi di lavoro dipendente) e 2 (pensioni) «è esclusa per le remunerazioni erogate dagli enti pubblici che esercitano attività industriale e commerciale... salvo che tali enti vengano esplicitamente inclusi nell'ambito applicativo dei citati paragrafi 1 e 2 dell'art. 19», in linea con le indicazioni del Commentario Ocse all'articolo 19.

L'Agenzia conclude ritenendo quindi indubbio «l'inquadramento delle remunerazioni da lavoro dipendente, corrisposte dalla Banca d'Italia, nell'ambito applicativo dell'art. 19, paragrafo 1», rilevando come la stessa sia definita istituto di diritto pubblico in base all'articolo 1, comma 1 dello Statuto, approvato con Dpr del 27 giugno 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA